



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA

Ufficio Servizi Generali

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, NON ARMATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA ID SIGEF 2535. CIG 94846894F7

Quesito 8

Buongiorno, avendo l’ATI, di cui fa parte l’istante impresa la SOA OS 30 Classificazione II, ma è carente della certificazione OS 5 si richiede ai fini del soddisfacimento del requisito stesso:

- a. se l’importo destinato ai lavori della categoria di riferimento sia inferiore ai 150.000,00 euro
- b. e se, la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della SOA OS 5 è dimostrabile con dichiarazione di lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Risposta n.8

La dimostrazione dei requisiti dell’art.7.3.1 lettera c può essere oggetto di subappalto qualificato (in possesso di qualificazioni SOA) ovvero con dichiarazione di lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il presente quesito annulla e sostituisce il Chiarimento n.5.

Quesito 9

In riferimento alla gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento.

La gara, avente ad oggetto i servizi di vigilanza armata e non armata, pone come requisito di partecipazione, il possesso delle certificazioni SOA OS 5 e OS 30 Classifica II. Trattandosi di una gara di servizi vigilanza, va da sé che gli istituti di vigilanza invitati non posseggono tale qualificazione.

Pertanto, osservando che l’appalto in questione ha ad oggetto per la quasi totalità i servizi di vigilanza e che il valore del servizio accessorio di manutenzione degli impianti tecnologici è di circa il 2,2 % rispetto all’importo totale dell’appalto, si richiede, nel perseguimento del principio comunitario del favor participationis e di apertura del mercato, la possibilità di ricorrere al “subappalto qualificante” ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero la possibilità di subappaltare le attività scorporabili (nel caso di specie il servizio di manutenzione impianti) così definite dall’art. 3 comma 1 lett. oo ter) del Dlgs 50/2016, e pertanto consentire agli Istituti di vigilanza invitati alla gara, di partecipare senza essere in possesso delle richieste qualificazioni SOA, ma riservandosi di affidare i lavori ad imprese subappaltatrici qualificate, ed in possesso delle certificazioni SOA richieste. Cordiali saluti

Risposta n.9

Si veda chiarimento n.8.

Il RUP